

## LE SENTENZE

## LE SENTENZE

<b>Organo</b>	<b>Commissione Tributaria Regionale Piemonte Sez. 3</b>
<b>Riferimento</b>	<b>757/3/19 – 11 giugno 2019</b>
<b>Dispositivo</b>	
<b>Dichiarata la giuridica inesistenza qualora l'avviso di accertamento esecutivo venga notificato a mezzo posta raccomandata senza l'intervento degli ufficiali giudiziari</b>	

### COMPENDIO

Come noto la norma fondamentale in materia di notificazione degli atti fiscali è costituita dall'**art.60 d.p.r.600/73**, dettata in materia di imposte dirette, a mente del quale *"La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con alcune modifiche..."*.

Relativamente all'**avviso di accertamento esecutivo introdotto dall'art. 29 del DL 78/2010, convertito nella legge 122/2010**, l'infelice formulazione della norma parrebbe implicitamente escludere la possibilità di utilizzare la raccomandata "diretta" per la notifica, che sembrerebbe riservata alle sole "comunicazioni successive".

Secondo i giudici torinesi l'importanza e la funzione dell'atto impositivo, che non solo porta a conoscenza del destinatario la pretesa erariale ma legittima, ove non impugnato, l'avvio di procedure esecutive da parte dell'Agente della riscossione, richiedono maggior rigore a tutela del contribuente e impongono, dunque, che per la notifica si applichino le regole dettate dall'art. 60 del DPR 600/1973, che a sua volta richiama quanto previsto dagli articoli 137 e ss. cpc, pertanto **trattandosi di elemento costitutivo di validità dell'atto il difetto di notifica non può essere sanato attraverso la notifica tempestiva del ricorso** in quanto in mancanza di notifica viene a mancare anche il provvedimento ipoteticamente "sanabile".

*"Ritiene il collegio che dalla lettura dei dati normativi citati si evince che l'atto impositivo c.d. primario deve essere notificato in senso proprio, tramite un agente della notificazione che deve redigere e sottoscrivere la relativa relata, in considerazione della sua attitudine ad acquisire efficacia esecutiva; che gli atti impositivi secondari possono anche essere inviati dirattamente dall'Ufficio che li ha formati, anche avvalendosi del servizio postale."*